

- denuncia di malattia professionale. E' chiaro a tutti l'iter?
- (16/07/2009 23:32)

La segnalazione di Mp sembra avere in sè un considerevole numero di anomalie, tra cui la prima e più evidente è rappresentata dalla farraginosità burocratica e la seconda dal requisito di prestazione in pratica gratuita per l'ente erogatore della copertura assicurativa per cui noi operiamo ex lege ma non retribuiti di fatto.

Ricordo con l'occasione le procedure obbligatorie, per buona memoria di tutti.

Il sanitario che effettua la diagnosi di una malattia la cui origine professionale è quantomeno sospetta ha l'obbligo di segnalare la patologia a diversi enti.

a) Deve innanzitutto inviare il “referto all'autorità giudiziaria”, in sostanza alla Procura della Repubblica (ai sensi dell' art. 365 C.P. e 334 C.P.P.) e la denuncia di Malattia Professionale all'Asl (ai sensi dell'art 139 del D.P.R. 1124/1965 e L. 833/2000).

b) Deve inviare la denuncia alla Direzione Provinciale del Lavoro (ai sensi dell'art. 139 D.P.R. 1124/1965)

c) Deve inoltre inviare la denuncia all'Inail (ai sensi dell'art. 10 D.L. 38/2000).

d) Infine deve compilare il Primo certificato di Malattia Professionale e consegnarlo al Lavoratore il quale potrà decidere se consegnarlo al Datore di Lavoro o meno. In caso di consegna, l'azienda dovrà inviarlo all'Inail congiuntamente al modulo di Denuncia di Malattia Professionale (reperibile sul sito dell'Inail).

L'Inail, dopo le valutazioni, riconoscerà o meno la malattia professionale e, in caso positivo, la indennizzerà al lavoratore

L'asl effettuerà le valutazioni di rilevanza penale, valutando se ci sono stati comportamenti omissivi da parte del datore di lavoro nei confronti della normativa a tutela della salute e sicurezza.

Attenzione: la denuncia di malattia professionale che il medico invia direttamente all'Inail non apre la pratica di indennizzo; essa è aperta solo dall'invio del primo certificato da parte del datore di lavoro/lavoratore.

Il medico che, in presenza di una malattia di sospetta origine professionale, non procede ad effettuare il referto alla autorità giudiziaria è sanzionabile penalmente.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 27 aprile 2004

Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

(Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/6/2004)

Art. 1

1. E' approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l'elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'elenco e' costituito: dalla lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa e' di elevata probabilita'; dalla lista II, contenente malattie la cui origine lavorativa e' di limitata probabilita';

dalla lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa e' possibile.

3. L'elenco di cui ai commi precedenti sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 18 aprile 1973.

Art. 2

1. Nella denuncia di cui all'art. 1, limitatamente alle liste I e II, va indicato il codice identificativo, riportato in dette liste, della malattia correlata all'agente. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2004 Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 1

-.-.-.

Il tema dovrebbe forse avere un maggior spazio anche per alcuni aspetti giuridici con cui io, se non voi, mi trovo continuamente a scontrarmi.

In primis:

Perchè medici specialisti (e della cvontinuità assistenziale talora)che fanno diagnosi estremamente circostanziate con dati strumentali, inviano poi il lavoratore al MC perchè faccia egli la denuncia e prenda i provvedimenti del caso e non si preoccupano invece di ottemperare dirtettamente loro ad un obbligo da cui non sono per nulla esenti?

Poi:

come vi comportate quando visitate un lavoratore che ha una malattia professionale molto probabile ma ormai da lungo tempo (cito le ipoacusie inveterate come esempio) se lo vedete per la prima volta?

Tcam

C'è una macchina in ogni luogo di lavoro che non ha marchio CE, non ha libretto di manutenzione ed uso, ha controlli periodici, si danneggia se utilizzata impropriamente: è l'uomo/donna

[Gennaro](#)



Provenienza

Napoli

Professione

Medico del Lavoro

Messaggi

1114

- Re: denuncia di malattia professionale. E' chiaro a tutti l'iter?
- (17/07/2009 07:05)

tcam il 16/07/2009 11:32 ha scritto:

Il tema dovrebbe forse avere un maggior spazio anche per alcuni aspetti giuridici con cui io, se non voi, mi trovo continuamente a scontrarmi.

In primis:

Perchè medici specialisti (e della continuità assistenziale talora) che fanno diagnosi estremamente circostanziate con dati strumentali, inviano poi il lavoratore al MC perchè faccia egli la denuncia e prenda i provvedimenti del caso e non si preoccupano invece di ottemperare direttamente loro ad un obbligo da cui non sono per nulla esenti?

Poi:

come vi comportate quando visitate un lavoratore che ha una malattia professionale molto probabile ma ormai da lungo tempo (cito le ipoacusie inveterate come esempio) se lo vedete per la prima volta?

Tcam

Saluti

Condivido ciò che hai scritto, infatti sono anni che affermo nei vari incontri con i colleghi medici competenti, la necessità di trovare una soluzione per quanto riguarda la mancata attivazione delle procedure medico legali da parte di medici di altre branche specialistiche successivamente alla diagnosi di una patologia di probabile origine professionale.

Una soluzione che è stata adottata nell'ASI dove lavoro è stata la segnalazione al Magistrato della mancata segnalazione della malattia professionale da parte del primo medico.

Comunque discutendo successivamente con i medici omissivi ho evinto che i motivi sono diversi tra cui il principale è la scarsa sensibilità al problema delle malattie professionali.


Per quanto riguarda il secondo punto da te segnalato, in presenza di un lavoratore con una diagnosi di sospetta malattia professionale che non sia stata mai denunciata/refertata, si ha comunque l'obbligo di agire anche se sono passati i famosi 5 anni, infatti solo il magistrato potrà decidere di archiviare la pratica.

Saluti a tutti.

PS non sono più in Vigilanza

Gennaro Bilancio

Malattie professionali - denuncia obbligatoria

L'art. 139, primo comma, del  [D.P.R. n. 1124 del 1965](#) e successive modificazioni e integrazioni prevede l'obbligatorietà per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, della **DENUNCIA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI**, indicate in un elenco approvato con "*decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità*".

Il secondo comma dispone che la denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.

Il terzo comma prevede che i contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2010 - Supplemento Ordinario n.66 - è stato

pubblicato l'allegato di cui al DM 11 dicembre 2009 approvato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo all'aggiornamento dell'elenco delle malattie di cui al DM 14 gennaio 2008, per le quali è obbligatoria la denuncia del medico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni e integrazioni.

 [Malattie professionali elenco DM 11 dicembre 2009.](#)

per i meno esperti: per una lettura facilitata delle schede contenute nel documento, dopo averlo aperto con Adobe Acrobat Reader, cosa che in quasi tutti i PC avviene automaticamente, clickare sull'opzione **vista** nella barra menu in alto del programma e poi su **ruota vista**, infine su **ruota in senso orario**.